

Interrogazione a risposta scritta 4-05267 - "Rom vuol dire criminale" Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05267 presentata da RITA BERNARDINI martedì 1 dicembre 2009, seduta n.254

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

sul settimanale Espresso - edizione online - del 30 novembre 2009, è apparso un articolo di Emanuele Fittipaldi intitolato «Rom vuol dire criminale»; sottotitolo: «Parole choc dei giudici del Tribunale dei minori di Napoli che negano i domiciliari a una minorenni a causa della sua etnia»;

l'articolo narra la vicenda di una ragazzina rom di quindici anni, Angelica V., accusata di aver tentato di rapire una neonata a Ponticelli nel maggio del 2008 e per questo motivo condannata in primo grado ed in appello a tre anni e otto mesi di reclusione; condanna inflitta senza che all'imputata sia stato concesso il minimo beneficio di legge, ciò pur risultando la stessa incensurata e in stato di abbandono;

la minorenni si trova rinchiusa da circa un anno e mezzo nel carcere minorile di Nisida in stato di custodia cautelare, sicché l'avvocato Cristian Valle ha deciso di presentare, prima dell'estate, una documentata istanza volta a far ottenere alla sua assistita gli arresti domiciliari;

la predetta istanza è stata rigettata dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in sede di appello al riesame, con una motivazione a detta dell'avvocato sconcertante in quanto improntata ad un intollerabile pregiudizio razziale. Nel provvedimento di rigetto, infatti, si legge quanto segue: «Emerge che l'appellante è pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom. Ed è proprio l'essere assolutamente integrata in quegli schemi di vita che rende, in uno alla mancanza di concreti processi di analisi dei propri vissuti, concreto il pericolo di recidiva. Va inoltre sottolineato che, allo stato, unica misura adeguata alla tutela delle esigenze cautelari evidenziate appare quella applicata della custodia in istituto penitenziario minorile. Sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano infatti misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole»;

secondo l'avvocato Valle la citata motivazione «costituisce un precedente gravissimo che basa sulla razza l'ipotesi di condotte criminose. Non solo sulla possibilità di commettere reati, ma pure sulla tendenza a condotte recidive. Sono parole che sfiorano la discriminazione razziale, e mettono in pericolo i diritti civili e politici e umani della bambina condannata. In modo sconcertante si afferma l'opzione del carcere su base etnica e, attraverso la definizione di "comune esperienza", i più biechi e vergognosi pregiudizi contro la minoranza rom vengono elevati al rango di categoria giuridica»;

a giudizio dell'interrogante la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli rischia di alimentare - contrariamente a quanto previsto e stabilito dal nostro ordinamento giuridico - l'esistenza di due distinte giurisdizioni: una applicabile ai cittadini e l'altra, più restrittiva, valida solo per gli stranieri -:

se, in seguito alla verifica del contenuto dell'ordinanza emessa dal Tribunale dei Minori di Napoli in sede di appello al riesame, non ravvisi la sussistenza di elementi tali da giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare. (4-05267)